

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 ottobre 2018 in Milano

tra

Creval S.p.A., banca Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese, **Creval PiùFactor S.p.A.** e **Claris Factor S.p.A.**

e la

Delegazione Sindacale "ad hoc" prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. 31 marzo 2015 e dell'art. 25 dell'accordo in materia di agibilità sindacali del 25 novembre 2015 e formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: **FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UNISIN.**

Premesso e considerato che:

- a) in data 29 giugno 2018 Claris Factor S.p.A. è entrata a far parte del Gruppo bancario Credito Valtellinese, a seguito dell'acquisizione da parte di Creval S.p.A. del 100% del suo capitale sociale;
- b) in data 8 agosto u.s. il Consiglio di Amministrazione di Claris Factor S.p.A. ha deliberato il progetto di fusione per incorporazione di Creval PiùFactor S.p.A., società già facente parte del Gruppo bancario Credito Valtellinese, con ridenominazione della società in "Creval PiùFactor S.p.A." (di seguito l'"operazione"). Tale progetto è stato altresì approvato dal Consiglio di Amministrazione di Creval PiùFactor S.p.A. e sottoposto al rituale iter autorizzativo da parte degli enti preposti;
- c) l'operazione societaria in oggetto si inserisce nel piano dell'evoluzione del modello commerciale di Creval S.p.A.; mira al rafforzamento della clientela e allo sviluppo di specifiche aree di business (clientela *small business* e *corporate*) anche in un ambito a forte specializzazione quale il *factoring*. Si propone, pertanto, di ottenere effetti positivi sulla redditività attesa del Gruppo, anche valorizzando le professionalità e il *know how* di Claris Factor S.p.A.;
- d) con comunicazione del 5 ottobre 2018, Creval S.p.A., anche in nome e per conto delle altre Banche e Società del Gruppo bancario, ha provveduto a fornire ai competenti Organismi Sindacali l'informativa ai sensi dell'art. 47 L. n. 428 del 1990 e delle vigenti disposizioni contrattuali inerente la fusione per incorporazione di Creval PiùFactor S.p.A. in Claris Factor S.p.A.;
- e) nell'ambito del previsto esame congiunto, avviato con la predetta informativa, si è dato corso, fra le Parti, ai necessari approfondimenti sul merito dell'operazione;

**tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe indicate,
dopo ampio confronto,
hanno raggiunto il seguente accordo**

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

CAPITOLO I - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CREVAL PIU'FACTOR S.P.A. IN CLARIS FACTOR S.P.A.

Articolo 2 – Efficacia dell'operazione

1. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione prevista entro la fine dell'anno in corso, la titolarità dei rapporti di lavoro del Personale di Claris Factor S.p.A. prosegue senza soluzione di continuità presso la medesima società Incorporante, con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge e di c.c.n.l..
2. Sempre a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione proseguiranno in capo all'Incorporante, ridenominata Creval PiùFactor S.p.A., i n. 7 distacchi in essere alla data del presente accordo da Creval S.p.A. presso le società coinvolte nell'operazione, permanendo, all'esito della stessa, l'interesse da parte della Capogruppo. Saranno altresì confermate le condizioni e le modalità già determinate all'atto dell'originaria attivazione dei distacchi stessi.
3. Al Personale della società Incorporante continueranno a essere applicati la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.
4. Fermo quanto precede e tenuto conto della piena appartenenza, a ogni conseguente effetto, del Personale di Creval PiùFactor al Gruppo bancario Credito Valtellinese, nonché della strategicità delle professionalità di tali Risorse, a costoro saranno applicati, a decorrere dalla data di efficacia giuridica e operativa dell'operazione, in sostituzione di qualsivoglia trattamento aziendale comunque denominato vigente presso la società Incorporante, tutti gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti tempo per tempo applicate al Personale del Creval S.p.A., fermo restando quanto stabilito nel presente accordo.

Articolo 3 - Mansioni

Dalla data di efficacia giuridica della fusione, il Personale della società Incorporante, ridenominata Creval PiùFactor S.p.A. conserverà l'inquadramento acquisito al momento della fusione e sarà adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della società, alle mansioni in linea con quanto previsto dal c.c.n.l. vigente.

Articolo 4 – Assistenza sanitaria integrativa

1. Tutto il Personale dell'Incorporante, già beneficiario di forme di assistenza sanitaria presso Claris Factor S.p.A., conserverà sino e non oltre il 31 dicembre 2018, senza interruzione alcuna, il diritto a fruire delle predette coperture per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario.
2. Le Parti si danno atto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 al Personale della società Incorporante, ridenominata Creval PiùFactor S.p.A., sarà applicata la copertura sanitaria aziendale vigente a tale data presso il Creval S.p.A. garantita dalla Mutua interna di Assistenza di Gruppo alle condizioni, contribuzioni e secondo la normativa tempo per tempo vigente.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

Fermo quanto sopra previsto, preso atto delle considerazioni all'uopo formulate dalle Organizzazioni Sindacali, l'Azienda si impegna a trovare le più adeguate soluzioni atte a garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le coperture sanitarie per il Personale dell'Incorporante, attraverso la Mutua interna di Assistenza di Gruppo. La contribuzione necessaria a garantire tale obiettivo sarà versata dagli iscritti

interessati e dalla Società, nelle misure rispettivamente previste dalla normativa interna della predetta Mutua di assistenza, entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 5 – Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in materia, le Parti stabiliscono che:

- a) il Personale della Società Incorporante potrà rimanere iscritto alle forme di previdenza integrativa a contribuzione definita presso le quali risulta iscritto alla data di sottoscrizione del presente accordo, con applicazione della percentuale di contribuzione a carico azienda pari al 3,25%, fatto salvo il mantenimento e cristallizzazione di percentuali superiori di contribuzione a carico azienda nella misura riconosciuta dall'Incorporante alla data del presente accordo (ferma restando l'applicazione della contribuzione minima a carico iscritto nella misura in essere alla data del presente accordo);
- b) dalla data di efficacia giuridica dell'operazione societaria, il Personale della Società Incorporante, ridenominata Creval PiùFactor S.p.A., potrà, in alternativa a quanto previsto al punto a) che precede, iscriversi e, ove lo desidera, trasferire al Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese la posizione di previdenza complementare maturata all'atto del trasferimento, con applicazione della percentuale di contribuzione a carico azienda pari al 3,25%, fatto salvo il mantenimento e la cristallizzazione di percentuali superiori di contribuzione a carico azienda nella misura riconosciuta dall'Incorporante alla data del presente accordo (ferma restando l'applicazione della contribuzione minima a carico iscritto prevista per il Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese).

Le predette quote contributive verranno calcolate nelle ipotesi sub a) e sub b), secondo le vigenti modalità presso il Creval S.p.A. sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR.

Articolo 6 – Anzianità convenzionali, ferie e permessi

1. Restano ferme le anzianità convenzionali e di servizio maturate presso la Società Incorporante, ai fini previsti dal vigente c.c.n.l., nonché per le condizioni bancarie riservate al Personale.
2. Restano altresì ferme le dotazioni maturate al momento dell'efficacia dell'operazione, quali le eventuali ferie arretrate, le ore accumulate nella banca delle ore, le festività soppresse e i permessi ex art. 100, comma 6, del c.c.n.l. 31 marzo 2015.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

La Società Incorporante, ridenominata Creval PiùFactor S.p.A., continuerà inoltre ad assicurare al Personale il mantenimento dei finanziamenti per i mutui e i prestiti già erogati o già deliberati alla data della fusione, alle condizioni e misure in essere e con le modalità di addebito previste presso il Gruppo Creval. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie, dalla predetta data di efficacia giuridica, si applicherà la normativa aziendale vigente presso il Creval S.p.A.

CAPITOLO II - NUOVA STRUTTURA DI CREVAL PIU'FACTOR

Articolo 7 – Nuova struttura Creval PiùFactor

La nuova struttura organizzativa dell'Incorporante all'esito dell'operazione, così come rappresentata nell'allegato al presente accordo (All. 1), troverà concreta definizione operativa entro e non oltre il 1 gennaio 2019.

Articolo 8 – Mobilità territoriale

1. A decorrere dalla data di efficacia operativa dell'operazione societaria – e compatibilmente con i tempi tecnici necessari - il Personale della Società Incorporante, ridenominata Creval PiùFactor S.p.A., attualmente assegnato presso l'unità produttiva di Montebelluna (TV), svolgerà la propria prestazione lavorativa presso la nuova unità produttiva sita in Mestre (VE) in prossimità della stazione ferroviaria Mestre Ospedale presumibilmente via Don Luigi Peron.

2. Con riferimento alla mobilità territoriale che deriverà dalla variazione della sede di lavoro conseguente all'operazione in oggetto, le Parti convengono di prevedere specifiche misure per mitigare le condizioni di sostanziale maggior disagio - verificato alla data di sottoscrizione del presente accordo - rispetto alla situazione precedente; pertanto, a decorrere dalla data di trasferimento presso la sede di Mestre, l'Azienda riconoscerà il rimborso del costo sostenuto e debitamente giustificato dell'abbonamento mensile per il trasporto ferroviario, sul percorso abitazione (dimora abituale) – sede di lavoro (Mestre), al realizzarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- la mobilità in parola comporti per il dipendente il rientro giornaliero alla propria abitazione (dimora abituale);
- la distanza tra l'abitazione (dimora abituale) del dipendente e la sede di lavoro di Mestre risulti maggiore rispetto alla distanza tra l'abitazione (dimora abituale) e la sede di Montebelluna, indicata da *Google Maps*.

Le Parti condividono che le modalità di riconoscimento di tale spettanza potranno essere tempo per tempo adeguate, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, a fronte di eventuali modifiche della normativa fiscale vigente applicabile.

3. In alternativa, solo ed esclusivamente in caso di oggettiva impossibilità all'utilizzo del trasporto ferroviario per incompatibilità oraria o altre cause logistiche, fermo restando il realizzarsi di entrambe le condizioni di cui al comma 2 che precede, l'Azienda riconoscerà in luogo del rimborso dell'abbonamento mensile al trasporto ferroviario, un importo lordo che garantisca un corrispondente netto commisurato al costo dell'abbonamento mensile al trasporto ferroviario per la tratta di riferimento.

4. Le spettanze di cui ai commi 2 e 3 saranno riconosciute sino al 31 dicembre 2023.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti concordano che prima del 31 dicembre 2023 si incontreranno per valutare l'eventuale ulteriore permanenza delle condizioni di maggior disagio delle Risorse per l'adozione delle conseguenti misure.

Articolo 9 – Flessibilità oraria per il Personale assegnato a Mestre

1. Le Parti concordano che, al fine di mitigare le condizioni di disagio derivanti dal trasferimento dell'unità produttiva, l'Azienda valuterà favorevolmente il riconoscimento di una flessibilità giornaliera in ingresso e in uscita rispetto al normale orario di lavoro (dalle 8.15 alle 16.45, con un'ora di intervallo) al solo Personale assegnato alla sede di Mestre, consentendo pertanto l'ingresso dalle ore 8.15 fino alle ore 9.15 e, conseguentemente, l'uscita dalle ore 16.45 fino alle ore 17.45.

2. Resta ferma la durata complessiva della giornata lavorativa contrattualmente prevista.

DICHIARAZIONI DELL'AZIENDA

L'Azienda, in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e personale, valuterà con particolare favore i requisiti per l'accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro

a tempo parziale provenienti dal Personale che si trovi in particolari condizioni personali e/o di famiglia.

L'Azienda, confermando l'impegno alla valorizzazione delle professionalità delle Risorse di Claris Factor S.p.A., si impegna a valutare con particolare favore l'eventuale stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del presente accordo.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si danno atto che, anche con riguardo al Personale interessato dal presente accordo, le misure rispettivamente previste dalla normativa di secondo livello con riferimento agli istituti del buono pasto e della contribuzione aziendale alla Mutua di assistenza sanitaria GCV avranno validità fino al 31 dicembre 2020, in coerenza con le previsioni di cui all'accordo sindacale di Gruppo del 16 aprile 2018, seguendone gli stessi sviluppi.

Articolo 10 - Conclusione della procedura

Le Parti dopo un approfondito esame delle tematiche inerenti le operazioni di cui alla già citata informativa del 5 ottobre 2018, si danno atto di aver definito e concluso, con la sottoscrizione del presente accordo, le relative procedure di legge e di contratto.

Creval S.p.A.

Creval PiùFactor S.p.A.

Claris Factor S.p.A.

Delegazione Sindacale "ad hoc" composta da

FABI


FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB

Allegato n. 1



all

[Handwritten signatures and scribbles]